

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2025.

Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1284, primo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare annualmente la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2024, n. 294, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, acquisiti con nota della Banca d'Italia prot. n. 2228149 del 17 novembre 2025;

Ravvisata l'esigenza di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025

Il Ministro: GIORGETTI

25A06705

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa in sigla C.E.V. soc. coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa», in sigla «C.E.V. soc. coop.», in liquidazione, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 563.548,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.073.877,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -202.078,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti bancari, nonché da un decreto ingiuntivo esecutivo, per il quale il liquidatore volontario sollecita la procedura concorsuale;

